

TRIBUNALE VERONA

26 FEBBRAIO 1996

PRESIDENTE: CASALBONI

ESTENSORE: D'ASCOLA

PARTI: BRUTTI

(Avv. Cantone)

LEGA NORD-LIGA VENETA

(Avv. Querena)

**Diritti della personalità •
Identità personale •
Attribuzione non veritiera
di appartenenza a
movimento politico •
Lesione • Sussiste.**

Viola la identità personale (nella specie: di sacerdote impegnato in attività sociali e caritatevoli) la non veritiera attribuzione, in un volantino elettorale, dell'appartenenza ad un movimento politico.

**Danno • Risarcimento •
Lesione dell'identità
personale • Natura del
danno • Danno alla salute •
Non sussiste • Danno alla
vita di relazione o danno
esistenziale • Sussistenza •
Liquidazione • Parametri.**

Nella lesione dell'identità personale non è ravvisabile un

danno alla salute bensì un danno alla vita di relazione ovvero un danno esistenziale c.d. statico, il quale sussiste quando sia rilevabile un pregiudizio per lesione di un diritto della personalità, prescindendo dal soggetto leso, per il solo fatto che si tratta di una persona umana. Tale danno va liquidato in via equitativa tenendo conto della divulgazione dell'illecito, dell'autorevolezza degli autori del medesimo, della destinazione della notizia non veritiera, della gravità della lesione, e della valutazione dalle parti date in atti transattivi non rispettati (sulla scorta di tali parametri è stata liquidata la somma di L. 30 milioni).

Con atto di citazione notificato il 1°, 9 e 17 luglio 1992, il sacerdote cattolico Corrado Brutti esponeva che in data 20 marzo 1992 aveva avuto notizia della diffusione da parte della Lega Nord e della Liga Veneta di un depliant elettorale di otto pagine nel quale era riportata la

* La sentenza rappresenta un ulteriore tentativo per superare l'ingombrante e anacronistico scoglio dell'art. 2059 c.c.

Se tale disposizione mancasse o fosse abrogata, gran parte del dibattito — tutto italiano — sulla molteplicità di voci (e nomenclature) di danno alla persona e alla personalità si rivelerebbe superfluo e comunque si incentrerebbe sul solo — e relevantissimo — profilo liquidatorio. Per la prospettazione della risarcibilità di ogni danno per lesione del diritto all'immagine, argomentando ex art. 10 c.c. v. PERFETTI, *Prospettive di un'interpretazione dell'art. 2059 c.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1978, 1047.

Per una recente rivisitazione del tema v.

gli scritti di CHIARLONI, LUISO, VERCELLONE, WALTER, ZENO-ZENCOVICH, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, 1163 58. e di BUSNELLI, *ivi*, 1996, 1.

A favore del « danno esistenziale » v. la monografia di D'AMICO, *Il danno da emozioni*, Milano 1994.

Contro, anche sotto il profilo dell'espansione del danno biologico, v. CENDON-ZIVIZ, *Lesione della dignità del lavoratore e risarcimento del danno*, in NGCC 1995, I, 75; RICCIUTO, *I danni da dequalificazione professionale del giornalista. A proposito della proliferazione delle fattispecie di danno*, in questa *Rivista*, 1993, 657; P. ZIVIZ, *Alla scoperta del danno esistenziale*, in *Contr. impr.*, 1994, 845.

sua immagine; che il suddetto foglio conteneva una sua fotografia in abito talare a corredo di un articolo intitolato « La Lega Nord e la Chiesa contro la corruzione. I cattolici votano la Lega »; che l'uso non autorizzato di tale immagine aveva indotto molti conoscenti in equivoco, spingendoli a credere che egli simpatizzasse per la citata formazione politica; che la sua storia personale evidenziava che aveva professato ideali diversi e antitetici da quelli propugnati dalla Lega Nord o dalla Liga Veneta; che egli si era sempre ispirato all'incontro con religioni e culture diverse e aveva costituito nel 1973 la Comunità di Base della Madonnina, ancora operante in San Giovanni Lupatoto; che dal 1974 era stato segretario del gruppo veneto dei preti operai.

Illustrava diffusamente le proprie iniziative politiche e umanitarie.

Aggiungeva che subito dopo la scoperta del fatto aveva agito ex art. 700 c.p.c.; che a seguito di comparizione delle parti innanzi al pretore era stato stilato verbale di conciliazione giudiziale con il legale della Liga Veneta - Lega Nord sezione di Verona; che la formazione politica aveva assunto l'obbligo di non distribuire il depliant e di pubblicare su tre quotidiani un comunicato per affermare l'estraneità di Don Brutti alle posizioni politiche della Lega Nord; che controparte non aveva dato corso all'accordo, ritenendo che un articolo apparso sul quotidiano Il Nuovo Veronese il 31 marzo 1992 avesse costituito violazione da parte del ricorrente della clausola 5; che il 2 aprile 1992 egli aveva proposto nuovo ricorso d'urgenza, ottenendo decreto *inaudita altera parte*, contenente inibitoria alla diffusione del depliant e ordine di pubblicazione per estratto; che il provvedimento non era stato eseguito.

Lamentava l'abuso della propria immagine, tutelata ex art. 10 c.c. e 96 e 97 L. 633/41, e la lesione del diritto all'identità personale.

Chiedeva risarcimento dei danni quantificati in cento milioni di lire e ordine di pubblicazione della sentenza su due quotidiani.

La Lega Nord e la Liga Veneta - Lega Nord, nonostante notifica alle rispettive sedi in Milano e Padova, non si costituivano e venivano dichiarate contumaci.

La Liga Veneta-Lega Nord sezione di Verona si costituiva in giudizio contestando la domanda.

Esponneva tra l'altro che il 31 marzo 1992 il Nuovo Veronese aveva pubblicato un articolo con fotografia di Don Brutti e degli aderenti alla Comunità di Base nel cui testo veniva travisato il contenuto degli accordi intercorsi in sede pretorile, riportati correttamente il giorno dopo sullo stesso quotidiano, solo dopo l'intervento del legale della Liga Veneta-Lega Nord; che al sacerdote era imputabile la violazione dell'accordo stipulato giudizialmente; che la mancata esecuzione dell'ordine del pretore era stata causata soltanto dalla mancanza di disponibilità di spazi pubblicitari sui giornali alla vigilia del 5 aprile, data fissata per le consultazioni elettorali; che la diffusione del depliant era già cessata da tempo.

Sottolineava che il nome di Brutti non era contenuto nel depliant elettorale e che la sua immagine era stata utilizzata solo per quanto « rappresentava in senso generale: un sacerdote nell'atto di celebrare una funzione religiosa »; che non sussistevano le dedotte violazioni dei diritti dell'istante, né lesione patrimoniale risarcibile o danno morale.

Prodotta documentazione; ammesse ed espletate prove testimoniali richieste da parte attrice; precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione all'uffienza del 17 novembre 1995.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Fondatamente l'attore lamenta la lesione del diritto all'immagine e tramite essa del diritto all'identità personale, in cui si risolve l'abuso del ritratto fotografico per cui è causa.

Il Brutti appare ripreso durante una funzione religiosa, abbigliato con i paramenti sacri, verosimilmente nell'atto di pronunciare l'omelia. In considerazione di questi elementi parte convenuta invoca la applicazione delle limitazioni del diritto all'immagine personale derivante dall'art. 97 della legge n. 633 del 1941.

Tale disposizione consente la riproduzione dell'immagine senza il consenso del soggetto ritratto quando l'uso sia giustificato dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto... ovvero quando sia collegato a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Nessuna delle ipotesi sopradescritte ricorre nel caso di specie.

La riproduzione della fotografia di un soggetto che ricopre un ufficio pubblico o notorio non è infatti consentita indiscriminatamente, ma solo, insegna la trattatistica più diffusa, quando sulla base del pubblico interesse sia giustificata la compressione del diritto di cui all'art. 10 c.c.

Nel caso in esame la pubblicazione non aveva alcuna attinenza alla celebrazione eucaristica cui era intento il Brutti durante la ripresa fotografica, né serviva ad illustrare l'ufficio di sacerdote ricoperto dall'attore, di cui non era indicato né il nome né l'incarico. L'articolo cui accedeva la fotografia non era inoltre una cronaca di avvenimenti che richiedeva o consigliava l'illustrazione con l'immagine ben chiara di un singolo sacerdote, tanto che la didascalia in corsivo posta in fregio all'immagine del prete accanto all'altare recava: « La Lega Nord, una garanzia anche per i cristiani ». Trattavasi infatti di un contributo volto ad illustrare, nell'ambito di un opuscolo elettorale distribuito nell'imminenza delle elezioni politiche generali del 1992, per quali ragioni « i cattolici votano Lega ».

Estranea alla pubblicazione era quindi sia la finalità di documentare il personaggio notorio o portatore di un ufficio politico, sia quella di documentare un avvenimento o una cerimonia pubblica.

La finalità era chiaramente solo propagandistica, come si percepisce inequivocabilmente dalla consultazione dell'opuscolo, denso di articoli di contenuto fortemente di parte, firmati da autorevoli esponenti del movimento politico. Basti in proposito il richiamo di alcuni titoli: « Ladri di regime per voi è finita » oppure « Tra lupara e partiti una perfetta simbiosi ».

Si coglie qui il nesso, invero così stretto da essere difficilmente distinguibile, tra l'uso non autorizzato del ritratto e la lesione del diritto dell'attore all'identità personale.

Ben pochi dubbi possono sussistere in proposito: la stessa difesa di parte convenuta (comparsa conclusionale pag. 10) riconosce come « circostanza di fatto assolutamente pacifica in causa che Don Brutti abbia professato e professi, allora come oggi, idee diverse, anche radicalmente, da quelle della Lega Nord-Liga Veneta ».

È infatti incontroverso quanto allegato in citazione, e confermato dai testimoni, in ordine ai valori e ai comportamenti sociali politici e religiosi costantemente osservati dal Brutti: quale prete operaio animatore di una esperienza comunitaria, l'attore ha dedicato la sua vita all'accoglienza ai diversi, agli emarginati, agli stranieri; ha fatto parte sin dalla fondazione del Movimento dei preti operai, orientato inizialmente all'impegno sindacale e attualmente ai problemi del Sud del mondo; ha ospitato in comunità barboni, alcolisti, tossicodipendenti (testi Forigo, Fior, De Battisti).

L'attore inoltre, hanno riferito i testi, collaborava con cooperative di aiuto agli extracomunitari; assisteva spiritualmente gli omosessuali cattolici; era obiettore fiscale alle spese militari; è stato successivamente uno dei garanti per la costituzione di un polo progressista per le elezioni amministrative di giugno 1994 del Comune di San Giovanni Lupatoto.

Forte ed evidente il contrasto con alcune manifestazioni del pensiero politico della Lega Nord-Liga Veneta negli anni immediatamente precedenti e nel 1992; a questo proposito parte attrice ha prodotto in atti (l'11 aprile 1994) un volantino in cui si additavano extracomunitari e zingari entrati illegalmente in casa nostra come « invasori », che « devono venire sbattuti fuori dall'Italia », a dimostrazione del persistere negli anni di un approccio a queste tematiche opposto a quello del Brutti, che dell'assistenza e dell'aiuto a questi soggetti ha fatto una delle ragioni fondamentali della propria esistenza.

Non vale a negare la lesione il fatto che alcuni testimoni abbiano riferito che nell'ambito dei soggetti più vicini alla Comunità della Madonnina non siano sorti equivoci circa la non appartenenza del Brutti alla Lega Nord-Liga veneta, giacché trattavasi di persone che conoscevano benissimo l'attore (testi De Battisti e Sartori), tanto da sospettare che si trattasse di una provocazione politica (teste Fini) o di un errore (teste Melegari).

Ciò che rileva è l'indubbio effetto sconcertante prodotto in coloro (presumibilmente molti in considerazione del modello di vita prescelto dal Brutti) che meno bene conoscevano l'istante e che anzi, sapendo del suo essere anticonformista rispetto a forme tradizionali e gerarchie, potevano essere indotti a credere che egli avesse aderito — per il momento politico-elettorale — al movimento leghista, gruppo politico di rottura rispetto ai consolidati equilibri politici nazionali.

Percezione in tal senso ebbe il teste Fior, ma è indubbio che questo poté essere l'effetto lesivo della presenza di una chiara immagine del Brutti in un opuscolo propagandistico che accostava i cattolici alla Lega.

La lesione risentita non è qualificabile come violazione dell'onore o del decoro del soggetto, poiché nulla di ciò si può rinvenire nel vedersi in qualche modo attribuita l'appartenenza a un movimento politico democraticamente portatore di idee e valori propri.

Vi è però lesione del diritto all'identità personale, diritto riconducibile all'art. 2 Cost. e individuato in giurisprudenza quale interesse giuridicamente meritevole di tutela a non veder travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, secondo le espressioni usate in occasione del primo appello di questo principio in Cassazione (cfr. Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in *Giust. civ.*, 1985, 1, 3049; *Foro it.*, 1985, 1, 2211; *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, 1, 647).

Superfluo è qui dar conto del percorso che ha condotto all'enucleazione di questo nuovo diritto, scandito da innumerevoli precedenti giurisprudenziali, a partire dalle prime pronunce dei pretori romani (Pret. Roma 6 e 7 maggio 1974, in *Foro it.*, 1974, 1, 1806 3227), passando per la più celebre (anche per il considerevole ammontare del risarcimento) sentenza del tribunale capitolino (Trib. Roma 27 marzo 1984, in *Giur. it.*, 1, 2, 13), sino ai casi più recenti.

Mette conto soltanto segnalare, per la singolare coincidenza di violazione del diritto all'identità personale consumata attraverso una pubblicazione fotografica che distorceva la connotazione sociale della persona

rappresentata, una pronuncia della Corte d'appello di Roma (24 maggio 1991, in *Resp. civ. prev.*, 1992, 116).

Si è ivi sostenuto, e il Tribunale aderisce a questa impostazione, che il danno risentito dalla vittima della lesione del diritto all'identità personale, liquidabile equitativamente ex art. 1226 e 2056 c.c., pur con le sue caratteristiche personali, è danno al patrimonio, per i suoi riflessi nell'ambito del patrimonio culturale, familiare ed estensivamente sociale, quali derivanti dai rapporti di vita di relazione.

È invero preoccupazione frequente della giurisprudenza di merito, attesa la difficoltà di provare un danno patrimoniale, l'individuazione di una lesione dell'onore o della reputazione per qualificare in sede civile come reato il comportamento denunciato e liquidare conseguentemente il danno morale.

Parte della dottrina civilistica raccomanda di uscire dalla categoria patrimoniale-non patrimoniale, individuando la fonte del risarcimento del danno, in presenza di violazione di identità, onore, reputazione, nella clausola generale di responsabilità civile dell'art. 2043 c.c.

Si sostiene quindi la necessità di superare l'equazione: lesione di un interesse patrimoniale = danno patrimoniale, riformulando il concetto di patrimonio non solo nei suoi elementi economici, ma anche in un complesso di utilità, vantaggi, comodità che non sono economicamente quantificabili sul mercato, ma possono ugualmente trovare valutazione economica secondo la coscienza sociale del momento.

Può parlarsi descrittivamente di danno per lesione alla vita di relazione, categoria in parte superata, ma acconcia al caso di specie, al fine di inquadrare sinteticamente la sfera in cui principalmente si avverte il pregiudizio.

Meno condivisibile, e comunque non ravvisabile nel nostro caso, è invece l'inquadramento sotto le specie di danno alla salute, pur prospettato nella più recente trattatistica, con qualche eco giurisprudenziale (v. App. Trieste 13 gennaio 1993, in *Dir. inf.*, 1994, 522).

Il Collegio non si nasconde che si rischia lungo questa via di ampliare indefinitamente le frontiere del danno risarcibile, già arricchito giurisprudenzialmente dalla funzione solidaristica riconosciuta al danno alla salute e ora innervato da una funzione satisfattivo-punitiva non ben circoscritta nel nostro ordinamento. L'inconveniente non può però giustificare l'omissione o la riduzione di tutela, se all'interno del sistema si possa rinvenire una clausola generale che ne consenta l'adeguamento a valori orinai pacificamente emersi.

In definitiva, è sufficiente che gli organi giurisprudenziali esercitino con prudente autocontrollo la verifica circa la sussistenza della lesione, la sua afflittività, l'eventuale riparazione ottenuta per via alternativa (con gli strumenti della rettifica o dell'inibitoria), per poter senza timore dare ingresso alla tutela risarcitoria.

Giova comunque ricordare che secondo parte della dottrina l'art. 10 c.c. contempla il risarcimento del danno per violazione del diritto all'immagine, presendendo dal binomio patrimonialità-non patrimonialità, di talché sarebbe restrittivo un orientamento che negasse il risarcimento nel caso di impossibilità di specifica prova di un danno emergente o di un lucro cessante.

Inquietano le perplessità sollevate dalla più autorevole dottrina processualcivilistica, che ha segnalato il rischio connesso all'enucleazione di un danno ai diritti della personalità risarcibile economicamente anche in conseguenza di fatti colposi e non dolosi. Si teme che ne derivi una indiretta

compressione dell'esercizio di fondamentali diritti di libertà, quali la libertà di manifestazione del pensiero: orbene, questo possibile conflitto può trovare soluzione in sede giudiziale mediante una attenta comparazione dei due interessi meritevoli di tutela, con la conseguente rigorosa delimitazione dell'arca della violazione risarcibile (si veda in proposito Trib. Roma 15 febbraio 1993, in *Foro it.*, 1994, 1, 1236 e si tenga conto del dato statistico che vede 54 domande su 162 in tema di diritti della personalità respinte dal Tribunale di Roma negli anni 1988-1994) e con adeguata considerazione dell'interesse generale sottostante ai diritti di libertà.

Si può quindi pervenire all'obbiettivo di garantire tutela piena alla lesione, senza dolorose amputazioni.

Sembra da leggere in questa chiave il recentissimo importante riconoscimento di matrice processualeciviltica circa il danno esistenziale c.d. « statico », che si fonda sulla rilevabilità di un pregiudizio in ogni lesione di un qualche diritto della personalità, prescindendo dal soggetto leso, per il solo fatto che si tratta di una persona umana.

Ci si avventura così nell'ultimo territorio insidioso: la liquidazione del danno all'identità personale, definito come la liquidazione dell'impalpabile.

Nel caso di specie il Tribunale reputa rilevanti alcune circostanze: la chiara riconoscibilità di Don Brutti nel ritratto pubblicato; la ampia divulgazione dell'opuscolo, presumibile in considerazione dell'imminenza dell'appuntamento elettorale e del rilievo nazionale degli autori degli articoli (il presidente e il segretario Federale della lega Nord, il Coordinatore nazionale del movimento giovanile, la responsabile della Consulta Cattolica); la destinazione del documento a larga parte della popolazione della provincia in cui Don Brutti opera da molto tempo e in cui si è attirato stima e considerazione, ma anche verosimilmente dissensi che possono aver trovato conferma nel vederlo effigiato quale partecipe a quel movimento politico; la attitudine lesiva di un documento formato dai contributi dei più autorevoli esponenti del pensiero leghista; la gravità dell'offesa insita nella contraddizione tra alcune caratterizzanti posizioni del gruppo politico e il concreto impegno testimoniato nella sua esistenza dal sacerdote Brutti; la parziale riparazione che può giungere all'attore dalla pubblicazione della sentenza *ex art.* 120 c.p.c. sui quotidiani da lui indicati; le previsioni contenute nel verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto il 30 marzo 1992.

In quella sede le parti avevano concordato un testo congiunto di un comunicato da pubblicare a cura e spese della Lega Nord-Liga Veneta su tre quotidiani, per riaffermare l'autenticità tra le idee del sacerdote e quelle del movimento politico; avevano stabilito che l'accordo non pregiudicava « i diritti risarcitori del ricorrente », per i quali le parti si riservavano « di trovarsi ai fini di una transazione stragiudiziale; avevano convenuto che in caso di mancata pubblicazione del comunicato, parte convenuta avrebbe corrisposto una penale di venti milioni di lire.

Valutati tutti questi elementi e considerato l'implicito riconoscimento che le parti avevano dato al danno lamentato e l'entità della pena privata connessa alla sola mancata pubblicazione del comunicato di controinformazione, ritiene il Tribunale che il danno sia quantificabile all'attualità, ivi compresa la svalutazione monetaria intercorsa e gli interessi legali sulla somma assunta a base, in trenta milioni di lire. Su questa somma decorreranno gli interessi legali dalla data della deliberazione al saldo.

Si resta così ben distanti dalla eccessiva richiesta di parte attrice, lontana dai precedenti di questo tribunale e da quelli di altre corti, analizzati dalla dottrina e rinvenibili sulle riviste di giurisprudenza, aderendo alla raccomandazione di non viziare con accentuazioni prive di motivazione specifica il risarcimento fondato su criteri equitativi.

La somma sarà dovuta da tutti i convenuti in solido tra loro, non essendo discutibile la riferibilità dell'opuscolo ai due gruppi politici nazionali, la cui denominazione era leggibile sul frontespizio, e la distribuzione di esso alla sezione veronese, che non ha contestato di essere autrice della diffusione, né in alcun modo negato la propria legittimazione passiva.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M. — Definitivamente decidendo nella causa promossa con atto dell'1, 9 e 17 luglio 1992 da Corrado Brutti avverso Lega Nord e Liga Veneto e avverso la Liga Veneta-Lega Nord sezione di Verona, disattesa ogni diversa o contraria istanza, condanna le parti convenute al pagamento in favore dell'attore, per le causali di cui in motivazione della somma di trenta milioni di lire, con interessi legali dalla data della deliberazione al saldo effettivo.

Ordina che la presente sentenza sia pubblicata per estratto, a cura e spese dei soccombenti, e in caratteri doppi rispetto al normale, sui quotidiani L'Arena (di Verona) e La Repubblica (di Roma).

Condanna parte convenuta alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in L. 1.000.000 per diritti, L. 300.000 per spese e L. due milioni per onorari.